



I.I.S.S. "Sergio Cosmai"

Via Villa Frisari, 22 - 76011 Bisceglie (BT) - tel. 080.395.57.65

bais03600p@istruzione.it - bais03600p@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Lo Statuto delle studentesse e degli studenti: D. P. R. 249/98, modificato 235/2007 definisce la scuola "luogo di formazione e di educazione mediante lo studio", ribadendo concetti fondamentali quali: la crescita della persona, lo sviluppo dell'autonomia individuale, il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali.

I provvedimenti disciplinari, secondo le integrazioni e modifiche apportate all'art. 4 del D.P.R. 249/98 con l'art. 1 del D.P.R. 235/07, hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

In obbedienza ai suddetti principi il nostro Istituto emana il seguente Regolamento.

NORME GENERALI RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELL'ATTIVITÀ SCOLASTICA

ART.1 *Ingresso a scuola*

Le lezioni hanno inizio: alle ore 08.10

ART.2 *Ritardi*

Gli alunni ritardatari se sprovvisti di giustifica, saranno ammessi in classe alla seconda ora con il permesso del Dirigente Scolastico o di un suo Collaboratore. L'ingresso alla seconda ora dovrà essere, obbligatoriamente, giustificato il giorno successivo.

L'ammissione in classe alla seconda ora deve essere considerata una possibilità del tutto eccezionale: non saranno consentiti ritardi "abituati", ma potranno essere valutati e tollerati i ritardi collettivi che coinvolgano più alunni, dovuti a motivi di forza maggiore (straordinarie condizioni meteorologiche, blocchi stradali, scioperi dei mezzi pubblici).

Dopo 5 ingressi alla seconda ora senza giustifica, il Coordinatore di classe contatterà la famiglia ricordando che tali ore rientrano nel conteggio delle ore di assenza. Il superamento di dieci ingressi ingiustificati per quadrimestre comporterà l'attribuzione di un voto di condotta insufficiente.

ART.3 *Assenze*

Per la giustificazione delle assenze, dei ritardi, delle uscite anticipate etc. uno o entrambi i genitori ritireranno presso la segreteria il libretto delle giustificazioni e vi apporranno la propria firma, dopo la presentazione del proprio documento d'identità. Saranno accettate soltanto le giustificazioni firmate dal genitore che ha depositato la firma. Non sono ammesse giustificazioni sul diario o sul quaderno.

Gli alunni che dopo un'assenza rientrano a scuola senza la giustificazione sono ammessi in classe con riserva; potranno giustificare improrogabilmente l'indomani agli insegnanti della prima ora. I docenti della prima ora sono permanentemente delegati al controllo delle giustificazioni e alla relativa trascrizione sul diario di classe, della dicitura "con riserva" annotando ciò anche nell'apposito spazio del giorno successivo.

In caso di assenze ripetute e frequenti saranno informati i genitori a cura del Coordinatore della classe e di esse si terrà conto nel voto di condotta.

Per le assenze di cinque o più giorni è obbligatorio allegare alla giustificazione un certificato medico.

ART.4 *Uscite anticipate*

Non sono ammesse uscite anticipate se non per gravi motivi. Gli alunni, indipendentemente dall'età anagrafica dovranno essere prelevati da un genitore o da chi ne fa le veci, previa presentazione di un documento di riconoscimento. Il docente presente in classe dovrà annotare sul registro elettronico l'ora di uscita; questa sarà controfirmata dal genitore su un Registro cartaceo affidato ai Collaboratori della portineria in ognuno dei tre plessi.

A tale riguardo la scuola declina ogni responsabilità riveniente dall'uscita anticipata autorizzata, quali incidenti e altro che possono verificarsi in itinere; come pure declina ogni responsabilità per l'insufficiente rendimento dell'alunno collegabile all'uscita anticipata sia essa saltuaria e/o sistematica.

ART.5 *Assemblee di classe e di Istituto*

Gli alunni rappresentanti di classe hanno facoltà di richiedere l'Assemblea di classe mensile della durata di 2 ore previa presentazione di domanda scritta firmata da loro e dai docenti che hanno concesso le ore. La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico e con esplicitato l'o.d.g., deve

essere presentata al Collaboratore del D.S. almeno cinque giorni prima della data prescelta. Giorni e materie devono necessariamente alternarsi.

L'Assemblea di Istituto, richiesta dal Comitato studentesco o da non meno del 10% degli alunni, è anch'essa mensile. La richiesta scritta, indirizzata al Dirigente Scolastico almeno cinque giorni prima della data prescelta, firmata da tutti gli alunni rappresentanti di classe dei plessi, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'orario e dell'ordine del giorno. Se si richiede l'intervento di esperti esterni all'Assemblea d'Istituto, bisognerà richiedere la stessa almeno dieci giorni prima per consentirne l'organizzazione amministrativa relativa alle autorizzazioni per l'ingresso degli esperti esterni nella scuola e autorizzata dal Consiglio d'Istituto. Tale assemblea può prevedere anche la visione di film presso sale cinematografiche.

Anche per l'Assemblea mensile di Istituto è opportuno che il giorno della settimana non sia mai lo stesso. Non si possono richiedere Assemblee d'Istituto nei mesi di Settembre e di Maggio.

ART.6 *Telefoni cellulari*

È assolutamente vietato l'uso dei telefoni cellulari durante le ore di lezione. E' inoltre vietato durante l'orario scolastico riprendere immagini e/o video, anche solo per motivi ludici. La pubblicazione di immagini o video, girati all'interno dell'Istituto, senza la preventiva autorizzazione degli interessati, verrà considerata come lesiva della privacy, pertanto, perseguibile nei termini di legge.

SANZIONI PER USO IMPROPRIO DEL CELLULARE

Tenere il cellulare acceso durante le ore di lezione	Richiamo verbale.	Docente
Reiterazione del comportamento precedente	Richiamo scritto. Comunicazione alla famiglia.	Coordinatore di classe
Filmare compagni e professori, pubblicizzazione di immagini e/o lesive della dignità della persona	Richiamo scritto.. con comunicazione alla famiglia. Coinvolgimento del D.S. e del C.d.C. per gli opportuni provvedimenti disciplinari.	C.d.C. e D.S.

ART.5 *Regole di comportamento*

È necessario che gli alunni seguano alcune regole-base di comportamento per assicurare la civile convivenza e il corretto funzionamento della vita scolastica.

In particolare:

- è concesso l'accesso ai servizi e al punto di ristoro ad un alunno per volta a partire dalla terza ora con l'obbligo di un sollecito rientro.
- sono vietate le uscite ai servizi o ai punti di ristoro durante il cambio dell'ora e nel corso dell'ultima ora di lezione ;
- è vietato sostare nei corridoi durante il cambio delle ore di lezione in attesa degli insegnanti;
- è vietato lasciare l'aula sporca e in disordine al termine delle lezioni: ogni classe è dotata di appositi cestini per i rifiuti. Si ricorda che la scuola è patrimonio di tutti e da tutti deve essere tutelata;
- è vietato un abbigliamento poco consono all'ambiente scolastico;
- è vietato l'uso di un linguaggio scurrile;

ART.6 *Disciplina degli alunni*

Il comportamento degli alunni si deve uniformare ai doveri stabiliti dal regolamento. Ogni eventuale violazione comporta una sanzione disciplinare. Tale sanzione ha finalità educative e mira ad indurre l'alunno alla riflessione sugli aspetti più significativi e preoccupanti dei fatti di cui si è reso responsabile, al fine di ripristinare rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale; nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni, anche ricorrendo a prove documentali e a testimonianze.

a) In caso di infrazioni disciplinari gravi e/o reiterate derivanti dalla violazione dei doveri, o che provochino turbative continue all'ambiente della classe, della scuola o degli studenti, oppure riguardanti il rispetto e l'onore degli operatori della scuola, si può infliggere la sanzione dell'allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni.

b) Per mancanze disciplinari molto gravi e reiterate che offendono e ledono la dignità, l'immagine e la moralità dell'Istituzione scolastica; per infrazioni che provochino danni morali, psico-fisici, economici e materiali alla scuola e a tutte le componenti della comunità scolastica (a es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), o che creino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (a es. incendio o allagamento) e che possono configurare un fatto previsto dalla legge come reato, sarà adottato dal Consiglio d'Istituto, su parere del Consiglio di classe, il provvedimento dell'allontanamento dalla scuola per un periodo superiore ai quindici giorni fino all'allontanamento dalla scuola a tempo indeterminato, durante il quale sarà valutata, insieme alla famiglia e agli operatori del servizio sociale, la soluzione più idonea del problema.

Tale provvedimento è preso dal Consiglio d'Istituto, su parere e relazione obbligatori e non vincolanti del Consiglio di classe. Sarà cura del Consiglio evitare che l'applicazione della sanzione dell'allontanamento della scuola per un periodo superiore ai quindici giorni non escluda automaticamente (per il superamento del numero di assenze consentite) la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

Sarà cura della famiglia dello studente tenere i rapporti con il docente coordinatore del Consiglio di classe durante il periodo di allontanamento per prepararlo al suo rientro. Nei casi più gravi, lo studente può essere allontanato fino al termine delle lezioni, può essere escluso dallo scrutinio finale oppure non ammesso agli Esami di Stato conclusivi del corso di studi.

c) Le sanzioni disciplinari sono adottate dopo aver ascoltato e aver valutato eventuali documentazioni e/o testimonianze utili per l'accertamento dei fatti.

Contro le sanzioni disciplinari di è ammesso ricorso all'organo di garanzia interno alla scuola entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. Per i ricorsi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, commi 5 del D.L. n. 297 /1994, e all'art.5 del D.P.R. n. 235/2007. L'impugnazione non sospende l'esecutività della sanzione. In caso di trasferimento dell'alunno presso un altro Istituto scolastico prima della conclusione del procedimento disciplinare, questo segue il suo corso. All'atto della trasmissione del fascicolo personale dell'alunno alla nuova scuola, dovranno essere inviati anche i documenti riguardanti le sanzioni comminate, a meno che queste non contengano dati sensibili di altre persone. In questo caso si può ricorrere agli omissis.

CASISTICA DEI COMPORAMENTI E DELLE RELATIVE SANZIONI

Comportamento	Sanzione	Organo competente
Ritardi	Obbligo di giustificazione scritta e ammissione ora successiva	Dirigente scolastico o suo collaboratore
Ritardi in numero superiore a cinque	Richiamo scritto con annotazione sul registro di classe e comunicazione alla famiglia	Coordinatore di classe
Ritardi in numero superiore a dieci per quadrimestre	Richiamo scritto con annotazione sul registro di classe, comunicazione alla famiglia e ripercussione sul voto di condotta	Coordinatore di classe e C.d.C
Disturbo occasionale durante le lezioni	Richiamo verbale	Docente
Disturbo occasionale reiterato durante le lezioni	Segnalazione sul registro di classe	Docente
Disturbo persistente anche dopo la segnalazione sul registro di classe	Segnalazione sul registro di classe e al Coordinatore che informerà il D.S. per il provvedimento di sospensione di un giorno ed informerà la famiglia. Ricaduta sul voto di condotta	Docente. D.S. e/o Collaboratore D.S. e C.d.C.
Fumare all'interno dell'istituto	Richiamo scritto e applicazione delle sanzioni di legge	Preposto all'osservanza del divieto di fumo
Assenza ingiustificata	Richiamo scritto con annotazione sul registro di classe. Comunicazione alla famiglia	Docente prima ora Coordinatore di classe
Abbandono delle lezioni senza permesso	Richiamo scritto, sospensione di 1 giorno . Comunicazione alla famiglia	Docente, D.S., Collaboratore, Coordinatore e/o C.d.C.

Offesa della persona	Richiamo scritto del Docente, D.S.,	Coordinatore di classe, C.d.C.
Non osservare le norme di sicurezza e/o creare situazioni pericolose per sé e per gli altri	Sospensione da tre a dieci giorni Comunicazione alla famiglia	Docente, D.S., Coordinatore di classe, C.d.C.
Danni a persone e/o beni	Richiamo scritto del Docente. Sospensione da cinque a quindici giorni . Comunicazione alla famiglia	Docente, D.S., Coordinatore di classe, C.d.C , Consiglio di Istituto.
	Richiamo scritto. Sospensioni dalle lezioni, senza obbligo di frequenza, minimo di 6 giorni . Rimborso danni e/o riparazioni. Comunicazione alla famiglia	

ART.7 *Fumo*

È tassativamente vietato in tutti gli ambienti interni ed esterni all'istituto (corridoi, aule, bagni, androni, ecc). Tale divieto riguarda indistintamente personale scolastico e alunni. In caso di inadempienza saranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legge 12 settembre 2013 n. 104.

ART.8 *Usa delle fotocopiatrici*

Per il rispetto dei diritti d'autore è assolutamente vietato, anche nei laboratori, fotocopiare i libri di testo. Da altri libri, in caso di necessità, e su richiesta scritta di un Docente, è possibile fotocopiare solo un numero molto limitato di pagine.

REGOLAMENTO PER I VIAGGI D'ISTRUZIONE

Criteri generali organizzativi

Le visite d'istruzione sono opportunità didattiche finalizzate ad integrare la programmazione formativa. Esse permettono di collegare l'attività scolastica con l'ambiente esterno, così come previsto negli obiettivi stabiliti nel POF: crescita delle capacità relazionali, delle esperienze socioculturali, delle conoscenze del patrimonio culturale e paesaggistico-monumentale. Queste attività, dunque, sono rivolte alla classe nella sua totalità ed esigono un'adeguata preparazione sia a livello didattico sia a livello culturale.

Il consiglio di classe individua e propone mete e itinerari che abbiano particolare rilevanza dal punto di vista artistico e culturale e che siano in accordo con gli obiettivi della programmazione e con le finalità dell'indirizzo.

Il numero dei partecipanti, di ogni singola classe, non deve essere inferiore ai 2/3 (erronea trascrizione 1/2) dei componenti della stessa.

Di norma i viaggi d'istruzione durano il tempo ritenuto necessario per conseguire gli obiettivi educativi e didattici stabiliti. In via orientativa si fissano i seguenti limiti:

- visita guidata per le classi prime e seconde in orario scolastico;
- viaggio in Italia per le classi terze e quarte: giorni 2/3;
- viaggio in Italia e/o all'estero per le classi quinte: max 6 giorni.

Per programmi di particolare rilevanza didattica e di esperienza di vita (progetti speciali, avvenimenti culturali, fiere e percorsi eno-gastronomici ecc.), è consentita una diversa durata, su programma analitico concordato dal Consiglio di Classe, da sottoporre ad esame e ad approvazione del Consiglio di Istituto.

Criteri organizzativi specifici

- Gli alunni che non partecipano alla visita d'istruzione sono tenuti alla frequenza regolare delle lezioni.
- Gli studenti in visita d'istruzione dovranno mantenere un comportamento disciplinato e responsabile, soprattutto nelle ore notturne. Nel caso di comportamenti riprovevoli gli studenti saranno soggetti a provvedimenti disciplinari.

- I docenti accompagnatori dovranno essere uno ogni 15 alunni e, qualora la classe non sia abbinata ad un'altra, dovranno essere due.
- I docenti accompagnatori dovranno comunicare la propria disponibilità per iscritto alla Dirigenza su apposito modulo.
- I docenti accompagnatori hanno il dovere di vigilanza sugli studenti del proprio gruppo classe o di altro gruppo di studenti loro affidato per necessità organizzative.
- In presenza di alunni portatori di handicap è il Consiglio di classe che dà precise indicazioni, anche rispetto a particolari esigenze come, ad esempio, la presenza del docente di sostegno e/o dell'assistente educatore.
- Il Consiglio di classe escluderà dal gruppo dei partecipanti alle visite d'istruzione gli alunni, sia pure dalle votazioni lusinghiere che, in corso d'anno o negli anni precedenti, si siano segnalati per comportamenti non conformi al regolamento d'Istituto.
- Su richiesta, può partecipare al viaggio il genitore di alunno portatore di handicap, a proprie spese; nella domanda da indirizzare al Dirigente Scolastico il genitore indicherà gli estremi della propria copertura assicurativa.
- È consentita la partecipazione del Dirigente Scolastico su richiesta del Consiglio di Classe o su richiesta del Dirigente stesso.
- Non è consentita a nessun titolo la partecipazione di parenti degli accompagnatori.
- Il programma del viaggio dovrà essere predisposto dal Consiglio di Classe in forma analitica e dettagliata, con la specifica indicazione degli obiettivi didattici e culturali dell'iniziativa.
- I docenti accompagnatori sono tenuti a stilare accurata relazione sul comportamento degli alunni delle classi loro affidate. Nel caso in cui si dovessero verificare comportamenti non corretti anche da parte di pochi alunni, i docenti accompagnatori disporranno l'immediato rientro in sede dell'intero gruppo. Ciò non potrà costituire, in alcun caso, motivo di richiesta di restituzione, neanche parziale, della quota versata per il viaggio d'istruzione.
- Non si tralascerà di menzionare gli allievi che avranno dato un valido contributo alla buona riuscita del viaggio. Prima del viaggio, dovrà essere comunicato al D.S. e/o al Vicario un recapito telefonico, anche personale, dei docenti accompagnatori per poter contattare in ogni momento la classe in uscita.
- Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alle norme vigenti in materia di viaggi e di visite di istruzione approvate dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Regolamento visite guidate

Si svolgono nell'arco di una mattinata o eccezionalmente di una giornata per visite a musei o mostre, per manifestazioni culturali o di interesse professionale.

Il Dirigente Scolastico autorizza tali uscite, richieste per iscritto dal docente interessato, purché siano inserite nella programmazione approvata dal Consiglio di classe oppure approvate in sede di Collegio dei Docenti.

Adempimenti

Nelle riunioni di programmazione di inizio d'anno, i Consigli di classe definiranno un piano di massima per le visite guidate.

Le proposte verranno quindi, discusse nel Consiglio di classe di novembre, durante il quale sarà verificata l'effettiva possibilità di svolgimento, anche in relazione alla coerenza con le attività previste nella programmazione; nell'ipotesi di valutazione positiva, il Consiglio raccoglierà la disponibilità dei docenti ad accompagnare gli alunni.

Il Consiglio di classe presterà particolare attenzione a che la spesa prevista consenta a tutti gli alunni di partecipare all'iniziativa proposta. I casi di particolare difficoltà economica saranno segnalati tempestivamente in modo che la Presidenza possa attivare le opportune procedure di sussidio.

I docenti incaricati dal Consiglio di classe, presenteranno in segreteria, entro il mese di novembre, le apposite schede contenenti le proposte approvate.

Eventuali visite guidate proposte successivamente al Consiglio di classe di novembre, potranno essere approvate, con analoga procedura, purché siano coerenti con la programmazione didattica.

Il docente responsabile presenterà in segreteria, almeno due settimane prima per le visite guidate il programma dettagliato relativo alla visita guidata; la distinta, classe per classe, con i nomi dei partecipanti e le rispettive autorizzazioni dei genitori; le ricevute dell'eventuale versamento di tutte le quote sul conto corrente postale intestato all'Istituto (il modulo di versamento viene fornito dalla segreteria).

Al rientro i docenti accompagnatori presenteranno alla Presidenza una breve relazione sull'andamento della visita, sottoscritta dai rappresentanti degli alunni, segnalando anche eventuali inconvenienti.

Salvo delibere diverse degli organi competenti, di norma, non sono consentite a ciascuna classe più di tre visite guidate per anno scolastico. Le visite guidate non devono essere effettuate in coincidenza di scadenze e valutazioni.

Accompagnatori

Il personale accompagnatore assume, con dichiarazione scritta, l'obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli studenti. A detto personale fanno carico le responsabilità di cui all'art. 2047 del Codice Civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della Legge 11 luglio 1980, n° 312 che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.

Gli accompagnatori devono essere docenti della classe.



I.I.S.S. "Sergio Cosmai"

Via Villa Frisari, 22 - 76011 Bisceglie (BT) - tel. 080.395.57.65

bais03600p@istruzione.it - bais03600p@pec.istruzione.it

ORGANO DI GARANZIA

L'ORGANO DI GARANZIA interno alla Scuola, di cui all'art. 5, comma 2, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è ELETTO DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO ed è costituito dai rappresentanti delle varie componenti scolastiche.

L'Organo di Garanzia è chiamato a decidere su eventuali conflitti che dovessero sorgere all'interno della Scuola circa la corretta applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti: D. P. R. 249/98, modificato 235/2007.

Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:

- a) prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
- b) esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da chi esercita la Patria Potestà in

Regolamento dell'Organo di Garanzia

ART. 1 - FINALITA' E COMPITI

1. E' costituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249, l'Organo di Garanzia (O.G.).
2. Tale organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.
3. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:
 - prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
 - esaminare i ricorsi presentati dagli studenti dell'istituto in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma dell'art. 4 del regolamento di disciplina. Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o viceversa.

ART. 2 - COMPOSIZIONE

1. L'Organo di Garanzia è composto da:
 - il Dirigente Scolastico, che presiede l'O.G.
 - due docenti eletti
 - uno studente eletto dai Rappresentanti di classe tra i membri della consulta degli studenti
 - un genitore eletto dai Rappresentanti di classe tra i membri del Comitato genitori

2. I componenti dell'O.G. restano in carica per un anno. Tutti i membri eletti non devono appartenere al Consiglio di Istituto. Fino alla designazione del nuovo componente resta in carica il precedente componente, al fine di consentire la continuità di funzionamento dell'organo.
3. Ciascuno dei membri indicati verrà sostituito, in caso di temporanea impossibilità, da un supplente (la persona che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo i membri eletti, fatta salva la clausola dei successivi comma 4 e 5).
4. I genitori e gli studenti componenti dell'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla stessa classe del proprio figlio o compagno.
5. Gli insegnanti componenti dell'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono essi stessi coinvolti.
6. Nel caso si verifichi una di tali situazioni i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti (vedi comma 3).
7. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti designato dal Presidente.

ART. 3 - MODALITA' E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI

1. L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente.
2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo, sulla data di convocazione.
3. Ciascuno dei componenti dell'O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'organo di garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'O.G.
4. Le deliberazioni dell'O.G. devono essere adottate da una votazione nella quale non è ammessa l'astensione e il cui esito sarà citato nel verbale. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente in carica durante la seduta.
5. Il verbale della riunione dell'O.G. è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.
6. L'O.G. ha facoltà di approvare al suo interno, a maggioranza semplice, un eventuale regolamento per il suo funzionamento.
7. Le procedure di ricorso, differenziate nella loro natura secondo l'articolo 1, comma 3 del presente regolamento, sono indicate agli articoli 4 e 5.
8. L'organo si riunisce con almeno tre membri di cui uno delle componenti studenti o genitori.

ART. 4 - I RICORSI PER LE PROBLEMATICHE STUDENTI- INSEGNANTI O CON ALTRO PERSONALE SCOLASTICO E PER L'APPLICAZIONE DELLO STATUTO

1. L'O.G. prende in considerazione e si pronuncia relativamente a segnalazioni sui conflitti interni alla scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e sui problemi inerenti al rapporto studenti / insegnanti.

2. L'O.G. si riunisce su convocazione del suo Presidente (o dal suo sostituto designato).
3. Sulla base della segnalazione ricevuta l'O.G., collettivamente ovvero per mezzo di uno o più dei suoi componenti o di altri genitori, insegnanti o studenti appositamente delegati, si impegna a raccogliere informazioni documentate, decidendo poi a maggioranza se il problema sollevato meriti attenzione e debba essere avviato a soluzione, adottando in tal caso tutte le opportune iniziative.

ART. 5 - I RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI

1. Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina, può essere presentato dall'alunno (se maggiorenne) o da uno dei genitori (per l'alunno minorenni) mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'O.G., in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.
2. Il ricorso deve essere presentato in segreteria entro il termine prescritto di 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termini, non saranno in nessun caso accolti.
3. Fino al giorno che precede la riunione dell'O.G. per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e documentazione integrativa.
4. Ricevuto il ricorso, il Presidente o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente che propone la sanzione, dell'alunno, della famiglia, del Consiglio di classe, della preside o di chi sia stato coinvolto o citato.
5. Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'O.G.
6. L'organo si riunisce entro i tempi previsti (10 giorni) e alla seduta può essere chiamato a partecipare lo studente a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare.
7. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch'egli può essere chiamato a partecipare alla seduta.
8. Le loro testimonianze sono rese a verbale.
9. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.
10. La deliberazione dell'O.G. viene trasmessa per iscritto alla Preside ed esposta di norma all'albo dell'istituto. In caso di conferma, modifica, o annullamento, la Preside provvederà ad informare del fatto il Consiglio di classe, tramite il diario di classe.
11. La famiglia dell'alunno verrà avvertita mediante raccomandata a mano dell'alunno.